

Legge regionale 17 giugno 1993 , n. 47 - TESTO VIGENTE dal 27/07/2017

Assestamento del bilancio ai sensi dell' articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, variazioni al bilancio per l' anno 1993 ed al bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995, autorizzazioni di ulteriori e maggiori spese ed altre norme finanziarie e contabili.

Art. 104

Modifica dell' articolo 91 della legge regionale 5 febbraio 1992, n. 4

1. All' articolo 91, comma 15, della legge regionale n. 4/1992, modificato dall'articolo 93 della legge regionale 9 settembre 1992, n. 30, la locuzione << per l' acquisto e la realizzazione di opere ed infrastrutture da destinare all' attività istituzionale dell' azienda medesima >> è sostituita dalla locuzione << per opere di manutenzione straordinaria del patrimonio immobiliare dell' azienda stessa >>.

2. Nella denominazione del capitolo 8540 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 la locuzione << per l' acquisto e la realizzazione di opere ed infrastrutture da destinare all' attività istituzionale dell' azienda medesima >> è sostituita dalla locuzione << per opere di manutenzione straordinaria del patrimonio immobiliare dell' azienda stessa >>.